## REGOLAMENTO (CE) N. 137/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione (1), recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/96 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (³), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,°

considerando che le domande di titolo di importazione per il primo trimestre 1997 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

- 1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1997 presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
- 2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º aprile al 30 giugno 1997 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19. (') GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 55. (') GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.